



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Assembla

Prot. n. 1169/A

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Al Presidente della IV Commissione
Consiliare Permanente

Ai Consiglieri Regionali

Al Settore Legislativo, Studi e Ricerche

S E D E

Oggetto: Proposta di legge “Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2009, n. 19 (Misure urgenti per il rilancio dell’economia, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa) e alla legge regionale 22 dicembre 2004, n.16 (Norme sul governo del territorio)” Reg. Gen. n. 296

Ad iniziativa del Consigliere Eduardo Giordano.
Depositata in data 18 gennaio 2012

IL PRESIDENTE

VISTO l’ articolo 54 del Regolamento interno,


A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

IV Commissione Consiliare Permanente per l’esame.

La stessa si esprimerà nei modi e termini previsti dal Regolamento.

Napoli,
n° 3 FEB. 2012


IL PRESIDENTE



Consiglio Regionale della Campania

*Gruppo Consiliare
"Di Pietro Italia dei Valori"*

Prot. n./3/12

Napoli li 16/01/2012

Consiglio Regionale della Campania

Prot. Gen. 2012.0001169/A

Del. 18/01/2012 10.28.09
Da: CR A. SERASS

Al Presidente
del Consiglio Regionale
della Campania
on. Paolo Romano
SEDE

Oggetto: Trasmissione P.d.L.

Si trasmette in allegato, per gli ulteriori adempimenti di competenza, la Proposta di Legge regionale, concernente:

"MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE DEL 28 DICEMBRE 2009, N. 19 (MISURE URGENTI PER IL RILANCIO DELL'ECONOMIA, PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO ESISTENTE, PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO E PER LA SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA) E ALLA LEGGE REGIONALE 22 DICEMBRE 2004, N. 16 (NORME SUL GOVERNO DEL TERRITORIO)"

Il Presidente
- On. Eduardo Giordano -

*Son. Osservato
16/01/12 V*



Consiglio Regionale della Campania

Gruppo Consiliare

“Di Pietro Italia dei Valori”

IX LEGISLATURA

Proposta di legge regionale concernente:

“MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE DEL 28 DICEMBRE 2009, N. 19 (MISURE URGENTI PER IL RILANCIO DELL'ECONOMIA, PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO ESISTENTE, PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO E PER LA SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA) E ALLA LEGGE REGIONALE 22 DICEMBRE 2004, N. 16 (NORME SUL GOVERNO DEL TERRITORIO)”

Ad iniziativa del Consigliere

Eduardo Giordano



Consiglio Regionale della Campania

Gruppo Consiliare

“Di Pietro Italia dei Valori”

Relazione

“MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE DEL 28 DICEMBRE 2009, N. 19 (MISURE URGENTI PER IL RILANCIO DELL'ECONOMIA, PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO ESISTENTE, PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO E PER LA SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA) E ALLA LEGGE REGIONALE 22 DICEMBRE 2004, N. 16 (NORME SUL GOVERNO DEL TERRITORIO)”

La modifica degli artt. 9 e 10 della Legge Regionale 19/09 si rende necessaria al fine di velocizzare l'istruttoria da parte del Genio Civile e sbloccare così tutte le pratiche ivi giacenti e snellire le procedure per il rilascio dei titoli autorizzativi.

In tal modo è possibile contrastare la crisi economica in cui versa la Regione Campania. Basti pensare che oggi l'Ufficio del G.C., a seguito dell'entrata in vigore dell'art.10 è obbligato a rilasciare l'autorizzazione sismica, cosa che avviene mediamente non prima di otto mesi dalla richiesta dell'utente. La precedente normativa – L.R. 9/83 che permetteva di derogare a quanto stabilito dalla L.64/74 (autorizzazione sismica) - stabiliva il solo deposito, da effettuare al Genio Civile prima dell'inizio dei lavori, dei grafici strutturali, potendo così iniziare i lavori dopo solo una settimana.

La L.R. 9/83 imponeva che i calcoli strutturali fossero asseverati da professionisti competenti, i quali quindi si assumevano tutte le responsabilità, sia civili che penali.

Perché, quindi imporre l'autorizzazione sismica? Perché tornare indietro a prima della L.R. 9/83? L'art. 10 della L.R. 19/09 ha dato il colpo di grazia ad un sistema già in crisi.

Il “Piano Casa” è stato introdotto con lo scopo di favorire la ripresa dell'edilizia e quindi dell'economia in generale. L'entrata in vigore della L.R. 19/09 (Piano Casa della Regione Campania), contemplando l'art.10, ha avuto l'effetto contrario (allungamento dei tempi necessari per il rilascio delle autorizzazioni e iter più tortuosi e complessi).

Inoltre, l'art.10 contraddice la stessa L.R.19/09 (Piano Casa della Regione Campania) infatti, se da un lato le L.R. 19/09 ha carattere di urgenza, (i cittadini Campani che vogliono usufruire degli incentivi stabiliti dalla legge sono obbligati ad ottemperare a quanto essa prevede entro diciotto



Consiglio Regionale della Campania

***Gruppo Consiliare
"Di Pietro Italia dei Valori"***

mesi dall'entrata in vigore della stessa); dall'altro lato l'art. 10 della suddetta Legge subordina l'apertura dei cantieri al rilascio dell'autorizzazione sismica da parte del Genio Civile che oggi avviene non prima di 8 mesi, allungando i tempi e vanificando, quindi, lo spirito di urgenza della legge. Inoltre, considerato che l'art. 20 della Legge 741 del 10/12/81, concernente la semplificazione dei procedimenti previsti dalla legislazione antisismica, consente alle Regioni di prevedere con apposita legge la non necessità dell'autorizzazione sismica, si ritiene prevedere l'autorizzazione sismica, prevista dal DPR 380/01 art. 94, soltanto per gli edifici di interesse strategico e le opere infrastrutturali, di interesse statale e regionale, la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile.

L'Amministrazione Regionale, guidata dal Presidente Caldoro, attenta a queste problematiche, al fine di dare un impulso efficace alla rimozione degli ostacoli che bloccano l'edilizia Campana, interverrà per modificare la L.R. 19/09 (Piano casa) ed in particolare l'art.10 ripristinando così lo spirito originario che ha animato l'emanazione del Piano Casa.

Tutto ciò è stato affermato anche nell'ultima conferenza delle Regioni e delle Provincie autonome del 23/12/11, che ha approvato all'unanimità la proposta di modifica al Testo Unico per l'edilizia che mira a snellire le procedure relative all'autorizzazione per l'inizio dei lavori nelle località sismiche.



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare
“Di Pietro Italia dei Valori”

RELAZIONE TECNICO - FINANZIARIA

La presente legge non comporta aggravio a carico del bilancio regionale.

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping loops and strokes.



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare
“Di Pietro Italia dei Valori”

“MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE DEL 28 DICEMBRE 2009, N. 19 (MISURE URGENTI PER IL RILANCIO DELL'ECONOMIA, PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO ESISTENTE, PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO E PER LA SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA) E ALLA LEGGE REGIONALE 22 DICEMBRE 2004, N. 16 (NORME SUL GOVERNO DEL TERRITORIO)”

ART. 1

art. 9 comma 2 , dopo la parola “volumetrico”, eliminare le parole “o mutamento d'uso”



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare
"Di Pietro Italia dei Valori"

"MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE DEL 28 DICEMBRE 2009, N. 19 (MISURE URGENTI PER IL RILANCIO DELL'ECONOMIA, PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO ESISTENTE, PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO E PER LA SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA) E ALLA LEGGE REGIONALE 22 DICEMBRE 2004, N. 16 (NORME SUL GOVERNO DEL TERRITORIO)"

ART. 2

- a) All'art. 10 comma 1 la lettera a) è abrogata
- b) All'art. 10 comma 1 la lettera b) è abrogata
- c) All'art. 10 comma 2, punto 1. le parole: "Sono sempre sottoposti ad autorizzazione sismica, anche se ricadenti in zone a bassa sismicità:" sono sostituite dalle seguenti: " Sono sottoposti ad autorizzazione sismica, anche se ricadenti in zone a bassa sismicità:"
- d) All'art. 10 comma 2 punto 1. la lettera d) è abrogata.
- e) All'art. 10 comma 2 punto 1. la lettera e) è abrogata.
- f) All'art. 10 comma 2, il punto 2 è abrogato, ovvero le parole "2. in tutte le zone sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità, l'inizio dei lavori è subordinato al rilascio dell'autorizzazione sismica".
- g) All'art. 10 comma 2, punto 3. le parole: "Nelle zone classificate a bassa sismicità, fatta eccezione per i casi di cui al comma1, i lavori" sono sostituite dalle seguenti: "Fatta eccezione per i casi di cui al comma1, i lavori".
- h) All'art. 10 comma 2 il punto 4. è abrogato.
- i) All'art. 10 il comma 3 è abrogato.



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare
“Di Pietro Italia dei Valori”
Il PRESIDENTE

“MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE DEL 28 DICEMBRE 2009, N. 19 (MISURE URGENTI PER IL RILANCIO DELL'ECONOMIA, PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO ESISTENTE, PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO E PER LA SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA) E ALLA LEGGE REGIONALE 22 DICEMBRE 2004, N. 16 (NORME SUL GOVERNO DEL TERRITORIO)”

ART. 3

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dello Statuto vigente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.